

Assegni al Nucleo Familiare, gli importi e i limiti di reddito nel 2025

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 20 maggio 2025)



L'Inps ha aggiornato i redditi ai fini del conseguimento degli ANF per il periodo intercorrente tra il **1° luglio 2025** ed il **30 giugno 2026**.

Crescono dello 0,8% le fasce di reddito che consentono l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare dal prossimo **1° luglio** sino al **30 giugno 2026**. La Circolare Inps n. **92/2025** fissa come di consueto la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno a partire dal prossimo **1° luglio 2025**.

Come noto, per effetto della riforma dell'assegno unico, l'ANF spetta (dal **1° marzo 2022**) solo ai nuclei familiari in cui non siano presenti figli o ai nuclei orfanili. Per cui l'aggiornamento dei livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti **dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti**. Conseguentemente, spiega l'Inps, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Per queste tabelle dal **1° luglio 2025** i livelli di reddito fanno registrare un aumento dello 0,8% rispetto ai valori attuali per adeguarsi all'inflazione registrata lo scorso anno. La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal **1° luglio** di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Assegno Unico e ANF

Nucleo Familiare composto dal richiedente e:	Diritto all'AUUF	Diritto all'ANF
almeno un figlio minorenni	si	per nessun componente il nucleo
almeno un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;	si	per nessun componente il nucleo
almeno un figlio maggiorenne (senza limiti di età) a carico disabile	si	per nessun componente il nucleo
nessun figlio di età inferiore a 21 anni (18 anni se non sussistono le condizioni sopra esposte per il diritto all'AUUF per i maggiorenni)	no	solo per coniuge, sorelle, fratelli o nipoti in presenza dei requisiti di legge
1) coniuge ; 2) fratelli, sorelle e nipoti del richiedente e, in alternativa - minorenni ; - maggiorenni riconosciuti inabili a svolgere qualsiasi lavoro (purché non coniugati, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti)	no	per il coniuge, sorelle, fratelli o nipoti in presenza dei requisiti di legge
nuclei familiari composti da soli minorenni e/o maggiorenni disabili (cd. <i>nuclei orfanili</i>)	si	no
nucleo composto da/lla vedovo/a titolare di pensione ai superstiti ed inabile a svolgere qualsiasi proficuo lavoro	no	si
PENSIONIOGGI.IT		

Gli assegni, com'è noto, costituiscono un sostegno per le famiglie dei **lavoratori dipendenti** e dei **pensionati da lavoro dipendente**, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. La misura della prestazione viene annualmente calibrata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di **particolare disagio** (come nel caso dei nuclei monoparentali o con componenti inabili). Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Documenti: [Circolare Inps n. 92/2025](#)